SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

n. 36

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 27 aprile 1981)

INDICE

BERTONE: Mancata emanazione del decreto che determina le percentuali di invalidità, previsto dall'articolo 2 della legge n. 18 del 1980, riguardante l'indennità di accompagnamento (1350) (risp. ANIASI, *ministro della sanità*) . . . . . *Pag.* 958

BOLDRINI, TOLOMELLI: Circa gli sviluppi dell'indagine esperita in seguito all'incidente che ha determinato la morte del militare di leva Luciano Luzi di Camerino, colpito da arma da fuoco il 1° agosto 1979 e deceduto il 7 agosto dello stesso anno (1464) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 958

CIOCE: In merito all'esclusione dei magistrati militari dai miglioramenti retributivi previsti per i magistrati ordinari (1507) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) . . . 959

de' COCCI: In merito alla ristrutturazione delle tariffe ferroviarie allo scopo di temperare l'onere della doppia esazione della tassa fissa da parte delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie concessionarie (597) 960

de' COCCI, VITALE Antonio: Perchè sia posta fine alla doppia esazione della tassa fissa per carro da parte delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie concessionarie del Sud-Est (180) (risp. FORMICA, *ministro dei trasporti*) 959

DEL PONTE: Provvedimenti da adottare per la riabilitazione della dogana internazionale di Domodossola all'importazione di prodotti siderurgici (1660) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 960

DI NICOLA: Per sapere se è vero che sulle navi della società « Siremar » — settore D — non vengono rispettati gli accordi sindacali ed il contratto nazionale di lavoro (1578) (risp. COMPAGNA, *ministro della marina mercantile*) 961

GIOVANNETTI: In merito ai gravi danni provocati dal maltempo in Sardegna (1595) (risp. BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . *pag.* 969

GRANZOTTO: Circa la notizia secondo la quale sarebbe prevista la soppressione del magazzino di vendita per i generi di monopolio sito in Santo Stefano di Cadore (Belluno) (1815) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 962

LANDOLFI: In merito al fatto che il Ministero della pubblica istruzione ha esteso al personale docente incaricato l'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 1077 del 1966 con l'obbligo, da parte delle scuole, di versare all'INPS i contributi DS e TBC (1551) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) 962

MARAVALLE: Per conoscere il seguito dato alla Raccomandazione n. 901 relativa all'attività dell'Ente soccorso e lavoro delle Nazioni Unite per i profughi (UNRWA) e, in particolare, per i profughi palestinesi in Medio Oriente (1416) (risp. SPERANZA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 963

MARAVALLE, BONIVER PINI: Sulla Raccomandazione n. 768 relativa alla tortura nel mondo (1806) (risp. SPERANZA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 964

MEZZAPESA: Circa la nomina di direttore dell'Accademia di belle arti di Bari ad un docente proveniente da altra scuola (1614) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) 964

MITROTTI: In merito al fatto che, con decreto ministeriale 11 luglio 1980, sono state emanate norme fitosanitarie relative ad importazione, esportazione e transito di ve-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

getali e prodotti vegetali (1661) (risp. BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . *Pag.* 965

MONTALBANO: Circa i motivi che inducono l'Ispettorato delle zone terremotate a limitare solo a 4 mesi dell'anno l'esercizio finanziario per la ricostruzione dei comuni della Valle del Belice colpiti dal terremoto del 15 gennaio 1968 (1447) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 967

PARRINO: Circa l'esagerata reazione del console italiano a Stoccarda (1789) (risp. SPERANZA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 968

PASTI: In merito al fatto che il giovane Vaghi Raffaello ha presentato a suo tempo istanza di riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1546) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 968

PINNA: Circa il fatto che, nel dicembre 1980, la temperatura è scesa fino a 5 gradi sotto lo zero nelle campagne dell'Oristanese, causando danni alle colture ortive, agli agrumeti ed ai pascoli (1566) (risp. BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . 969

Provvedimenti da adottare a fronte del grave problema delle servitù militari, per promuovere incontri bilaterali con le Regioni e gli Enti locali (1579) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 970

Provvedimenti da adottare per frenare il fenomeno dell'obiezione di coscienza (1584) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) . . . 970

ROSI, BAUSI: Per portare a 6 anni il termine di 3, attualmente previsto dall'articolo 4 della legge Bucalossi per l'ultimazione di lavori oggetto di concessione (1265) (risposta NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 970

SAPORITO, SCHIANO, de' COCCI: Interventi da operare per avviare le necessarie opere di restauro e di riparazione dei locali dell'Accademia di Santa Cecilia in Roma, in seguito ai danni causati dalle abbondanti piogge (1470) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) 971

SASSONE: In relazione alle perplessità espresse dalle associazioni sindacali di categoria della provincia di Vercelli, concernenti il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (1404) (risp. ANIASI, *ministro della sanità*) 971

Per sapere in base a quali motivazioni sono state ridotte le dogane presso le quali sono state accentrate le operazioni di importazione di alcuni prodotti siderurgici e si è esclusa anche la dogana di Domodossola (1494) 972

SASSONE, MARTINO: Provvedimenti da prendere per la riapertura della dogana di Domodossola al transito di prodotti siderurgici (1867) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) . . . . . *Pag.* 973

VENTURI: Circa il fatto che hanno negato l'esonero dal servizio di leva al giovane Stefani Giuseppe, nato il 25 agosto 1961 a Casteldelci (Pesaro) ed ivi residente in località Frassineto (1536) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 973

BERTONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere come mai — malgrado che l'articolo 2 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, riguardante l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili, preveda che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore venga determinata con decreto del Ministro la tabella indicativa delle percentuali di invalidità — detto decreto non sia stato ancora emanato, con grave danno per gli interessati.

(4 - 01350)

(8 ottobre 1980)

RISPOSTA. — Il decreto di approvazione delle tabelle di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, al quale si fa riferimento, è stato già emanato il 25 luglio 1980 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1980.

Sulla utilizzazione delle predette tabelle è stata predisposta un'apposita circolare ministeriale.

Il Ministro della sanità
ANIASI

6 aprile 1981

BOLDRINI, TOLOMELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i risultati e gli sviluppi dell'indagine esperita in seguito all'incidente che ha determinato la morte del militare di leva Luciano Luzi di Camerino, colpito da arma da fuoco il 1° agosto 1979 e deceduto il 7 agosto.

L'incidente ha avuto luogo presso la caserma « Rispoli » di Maddaloni quando il

Luzi, presso la 2ª compagnia, prestava il servizio militare di leva.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere quali provvedimenti sono stati presi per le responsabilità militari e penali di chi ha sparato e se, nel contempo, si è provveduto ad assicurare il trattamento pensionistico alla famiglia del caduto per causa di servizio.

(4 - 01464)

(18 novembre 1980)

RISPOSTA. — La Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare territoriale di Napoli ha iniziato « procedimento per indagini » nei confronti del tenente Amm.ne Schirippa Vincenzo in relazione alla detenzione ed al maneggio di una pistola, da cui è derivata l'esplosione del colpo che ha cagionato la morte del soldato Luzzi Luciano.

Il procedimento si è concluso con decreto — emesso il 4 luglio 1980 dal giudice istruttore presso detto Tribunale militare, su conforme richiesta del pubblico ministero — di « non doversi promuovere azione penale, non sussistendo nel fatto reati militari ».

Con lo stesso decreto è stata, peraltro, ordinata la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, per quanto di sua competenza in ordine al reato di omicidio colposo.

Alla signora Maria Battacchi, madre del militare di leva deceduto, è stato erogato un sussidio di lire cinquecentomila, a seguito di richiesta motivata da oneri sostenuti per la presenza della stessa al capezzale del figlio.

Allo stato degli atti risulta che gli aventi causa non hanno presentato alcuna domanda volta a richiedere il trattamento di pensione privilegiata ordinaria.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

14 aprile 1981

CIOCE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni in forza delle quali i magistrati militari (circa 70 in tutto il Paese) risulterebbero esclusi dai miglioramenti retributivi previsti per i magistrati ordinari.

Non vi è dubbio che tale orientamento determina una inspiegabile discriminazione tra le varie strutture giudiziarie previste dal nostro ordinamento: se, infatti, verrà stabilito che spettano alla Magistratura ordinaria miglioramenti retributivi, non si ritiene che sussistano plausibili motivi per negarli alla giustizia militare che della prima, e molto più delle altre Magistrature speciali, ripete natura e caratteri.

Giova, inoltre, sottolineare che la giustizia militare svolge funzioni esclusivamente penali ed è quindi naturalmente esposta ad azioni violente, come recenti episodi hanno confermato.

Il trattamento riservato ai magistrati militari si risolve chiaramente in un vero e proprio atto di ingiustizia retributiva nei confronti di una categoria benemerita che vedrebbe favorevolmente risolto il proprio problema senza essere costretta a fare ricorso a sistemi rivendicativi di particolare efficacia.

(4 - 01507)

(2 dicembre 1980)

RISPOSTA. — È attualmente in discussione presso il Senato della Repubblica il disegno di legge governativo concernente « Provvidenze per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali amministrativi regionali e per gli avvocati e procuratori dello Stato », nel quale è prevista l'estensione a detto personale della speciale indennità di recente istituita per i magistrati ordinari.

Questo Ministero segue costantemente il problema prospettato, al fine di salvaguardare le aspettative dei magistrati militari.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

15 aprile 1981

---

de' COCCI, VITALE Antonio. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga di dover disporre che sia posta fine

— ancor prima che inizi la campagna di esportazione dell'uva da tavola dalle Puglie — alla doppia esazione della tassa fissa per carro, ciò che avviene sia da parte delle Ferrovie dello Stato che da parte delle ferrovie concessionarie del Sud-Est.

La risposta del 5 maggio 1979 del Ministro dei trasporti alla precedente interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4 - 02121 relativa allo stesso argomento, pur nel tentativo di giustificare l'abuso tariffario, riconosce motivi fondati per eliminarlo, ma prospetta affidamenti di non immediata realizzazione, sebbene tale abuso continui da oltre un anno e mezzo.

Gli interessi della nostra esportazione di uva, prodotto di fondamentale importanza per l'economia ortofrutticola, con un rilevante volume di produzione e, di conseguenza, di ricavo per l'attivo della nostra bilancia commerciale, sono ben noti e, pertanto, gli interroganti chiedono che il problema di detta doppia imposizione tariffaria abbia urgente soluzione.

(4 - 00180)

(26 luglio 1979)

de' COCCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati previsti nell'ambito della ristrutturazione delle tariffe ferroviarie allo scopo di temperare l'onere della doppia esazione della tassa fissa da parte delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie concessionarie, onere che il Ministro stesso ha riconosciuto rilevante e da temperare, come da sua risposta all'interrogazione n. 4 - 02121 del 5 maggio 1979.

Non sembra auspicabile che, abolendo la tassa fissa, le Ferrovie dello Stato e le ferrovie concessionarie ne incorporino l'intero importo nelle nuove tariffe, lasciando, pertanto, le cose immutate nella sostanza.

(4 - 00597)

(5 dicembre 1979)

RISPOSTA. — Il problema della doppia percezione della tassa fissa a carro, nel caso di spedizioni in servizio cumulativo, è da considerarsi ormai superato in quanto con l'entrata in vigore, dal 1° dicembre 1979, del provvedimento di ristrutturazione generale delle tariffe merci delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 588 del 19 ottobre 1979, le stesse tariffe non prevedono più la predetta tassa fissa.

In particolare, la nuova struttura delle tariffe merci delle ferrovie dello Stato — concepita allo scopo di proseguire nella loro semplificazione ed armonizzazione con le tariffe delle altre ferrovie europee — prevede la sostituzione del precedente sistema di tassazione, sopra descritto, con un nuovo criterio in base al quale il prezzo di trasporto risulta composto da un solo elemento variabile in funzione della distanza, del peso e, in misura più attenuata, della natura della merce.

D'altra parte, al trasporto di uva viene applicata la tariffa eccezionale n. 201, particolarmente ridotta e, quindi, ad un livello notevolmente inferiore al costo di esercizio.

Per quanto concerne, invece, la tariffa della ferrovia in concessione, è difficile apportare al vigente sistema di tassazione dei correttivi che, pur riducendo l'onere per il trasporto, siano contemporaneamente idonei a mantenere o acquisire traffici, in quanto tale iniziativa sarebbe in contrasto con gli indirizzi di politica economica perseguiti dal Governo tendenti a mantenere il *deficit* di aziende pubbliche mediante manovre tariffarie.

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

14 aprile 1981

DEL PONTE. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per sapere se non si ritenga di urgente ed indilazionabile necessità la riabilitazione della dogana internazionale di Domodossola all'importazione di prodotti siderurgici, a modifica del decreto ministeriale del 14 novembre 1980, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980.

In proposito si fa rilevare che, puntualmente, come era nelle previsioni, il traffico ferroviario in arrivo attraverso il Sempione è diminuito del 41 per cento, in un solo me-

se, soprattutto per effetto del provvedimento che ha disabilitato la dogana di Domodossola allo sdoganamento di prodotti siderurgici .

La quasi totalità del mancato traffico risulterebbe dirottata su Chiasso dove, alla data del 22 dicembre 1980, quella stazione denunciava la giacenza di ben 33 treni per difetto di ricettività delle nostre linee.

Quasi contemporaneamente, anche lo scalo di Venezia-Scomenzera proclamava lo stato di congestionamento per eccedenza di trasporti siderurgici.

È presumibile che analoghe situazioni siano in atto altrove, mentre lo scalo internazionale di Domodossola, del tutto sgombro, langue forzatamente e con esso sia l'attività delle case di spedizione e sia quella della stessa agenzia doganale ferroviaria, che vedono inattivo ed esuberante il proprio personale.

Purtroppo, ai pressanti e reiterati appelli già rivolti in sede ministeriale per la revoca del provvedimento, cui hanno fatto seguito interventi di parlamentari, del prefetto di Novara, della Camera di commercio e delle associazioni di categoria interessate, hanno corrisposto soltanto il silenzio e l'indifferenza, ciò che non alimenta affatto alcuna speranza.

Perfino le autorità svizzere di Berna, con nota del 20 dicembre 1980, hanno formalmente accusato l'Italia di non rispettare gli accordi CEE sul libero scambio dei prodotti siderurgici, seriamente compromesso dalle restrizioni doganali adottate il 14 novembre, osservando, altresì, che « secondo gli operatori elvetici l'attuale situazione rischia di avere gravi ripercussioni soprattutto sulle case di spedizione che operano nello scalo internazionale di Domodossola e mette in difficoltà le numerose industrie siderurgiche che si trovano tra Villadossola, Pallanzeno e Omegna ».

Infatti, la pretestuosità del provvedimento sembrerebbe nascondere finalità prettamente « protezionistiche » e « discriminatorie » al vero scopo di scoraggiare l'importazione di prodotti siderurgici, anzichè di potenziarne i controlli.

Un risultato è già stato comunque acquisito: l'ulteriore deterioramento dell'economia e dell'occupazionalità nell'Ossola e, malgrado la persistente stretta valutaria, una inutile emorragia di valuta pregiata per pagare in franchi svizzeri le prestazioni e le spese degli spedizionieri di Chiasso, lasciando inoperosi quelli di Domodossola.

(4 - 01660)

(28 gennaio 1981)

RISPOSTA. — La questione prospettata ha trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 27 marzo 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981.

Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio doganale di Domodossola viene incluso fra quelli abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

15 aprile 1981

DI NICOLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è vero che sulle navi della società « Siremar » — settore D — non vengono rispettati gli accordi sindacali ed il contratto nazionale di lavoro e se è vero che il capo macchinista, in pianta organica, ed il primo macchinista, in continuità, già alle dipendenze della suddetta società sul mototraghetto « Giotto », siano stati licenziati per responsabilità nell'avaria subita dal mototraghetto stesso, senza che effettivamente fosse stata dimostrata tale loro responsabilità.

Molti membri dell'equipaggio, appartenenti alle varie sezioni, ed i rappresentanti la federazione marinara chiedono che vengano urgentemente avviate le opportune indagini per accertare eventuali irregolarità sulla gestione tecnica del servizio e del personale di bordo.

(4 - 01578)

(14 gennaio 1981)

RISPOSTA. — L'Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea), invitata a

riferire sul licenziamento di due ufficiali per fatti connessi all'avaria subita dall'apparato motore del m/t « Giotto », ha fatto presente che tale licenziamento è stato deciso dal competente consiglio di amministrazione della società Siremar, a seguito di approfondito esame degli accertamenti operati da una commissione tecnica appositamente costituita, accertamenti che hanno evidenziato in modo inequivocabile gravi responsabilità nella conduzione dell'impianto.

Si comunica, inoltre, che a questo Ministero non risulta che la citata società Siremar, non rispetti gli accordi sindacali e il contratto nazionale di lavoro.

Allo stato attuale esistono soltanto alcune controversie relative all'aumento delle tabelle di esercizio di alcune navi della Siremar, tabelle che, comunque, risultano già rispondenti alle esigenze dei servizi gestiti dalla società medesima.

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

7 aprile 1981

GRANZOTTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale sarebbe prevista la soppressione del magazzino di vendita per i generi di monopolio sito in Santo Stefano di Cadore (Belluno).

L'attuazione di una siffatta previsione arrecherebbe un grave ulteriore disagio ad una zona periferica, colpita da ricorrenti alluvioni, nella quale vi sono seri problemi di occupazione e che presenta grandi difficoltà di accesso avendo vie di comunicazione che più volte sono state interrotte da frane e valanghe, con il conseguente isolamento della vallata.

(4 - 01815)

(11 marzo 1981)

RISPOSTA. — L'Amministrazione dei monopoli di Stato interessata al riguardo ha fatto conoscere che allo stato non è all'esame alcuna proposta di soppressione del magazzino a cui si fa riferimento.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

15 aprile 1981

LANDOLFI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che il Ministero della pubblica istruzione, con circolare n. 222, prot. n. 5811/SR del 28 luglio 1980, contrariamente a quanto sostenuto in precedenza, in più occasioni, ha esteso al personale docente incaricato l'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 1077 del 1966 con l'obbligo, quindi, da parte delle scuole, di versare all'INPS i contributi DS e TBC;

che tali versamenti, dispone la circolare, devono effettuarsi, salvo atti interuttivi da parte dell'INPS, dal 19 giugno 1970;

che occorre tener presente, almeno per quanto riguarda il passato, che gli interessati non hanno chiesto all'INPS prestazioni di alcun genere, nè TBC nè DS, nè potranno chiederne in futuro in quanto oramai già immessi, per la quasi totalità, nei ruoli organici;

che occorre tener conto, altresì, della notevole difficoltà che rappresenta per la scuola il dover conteggiare analiticamente l'importo da versare all'INPS, anche in conseguenza della girandola di insegnanti che continuamente si sono succeduti in ogni posto,

l'interrogante chiede di sapere se non sia più conveniente per l'amministrazione, intesa ovviamente in senso lato, soprassedere al versamento dei contributi di cui trattasi per i periodi pregressi. Solo nel caso in cui tale soluzione non dovesse essere attuabile, si potrebbe consentire al versamento, a favore dell'INPS, di una somma forfettaria a copertura degli oneri di cui trattasi.

Le difficoltà di attuazione poi non riguardano soltanto le scuole ma, forse in misura anche maggiore, anche lo stesso INPS: è universalmente noto, infatti, lo stato di

difficoltà in cui versa l'istituto, sia per carenze di personale, sia per carenze strutturali.

L'enorme massa di denunce, che affluirebbero in esecuzione della circolare di cui in premessa, non farebbe che aggravare ulteriormente tale situazione senza beneficio alcuno per chicchessia.

Le soluzioni anzidette consentirebbero, come è facile immaginare, un notevole sgravio degli impegni gravanti sulle istituzioni scolastiche e sull'INPS, senza causare alcuna maggiorazione di spesa per l'erario, ed anzi, se si tiene conto che tali adempimenti non potrebbero essere effettuati se non con l'impegno del personale oltre l'orario d'obbligo e conseguente erogazione di lavoro straordinario, appare evidente che le soluzioni prospettate consentirebbero addirittura delle economie.

(4 - 01551)

(17 dicembre 1980)

RISPOSTA. — Nel rispondere all'interrogazione anche a nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale si fa presente che, pur concordando con quanto rappresentato in merito alle difficoltà ed alla complessità degli adempimenti richiesti alla scuola, l'Amministrazione non può derogare — con iniziative sul piano amministrativo — alle esplicite disposizioni legislative (legge 6 dicembre 1966 n. 1077) relative all'obbligo di iscrizione di tutti i dipendenti non di ruolo dello Stato all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e contro la TBC.

Soltanto una specifica norma di legge potrebbe infatti consentire una sanatoria nel senso auspicato.

Per quanto concerne poi la circostanza che gran parte del personale in questione sarebbe stato immesso in ruolo, si osserva che ciò non esclude che i contributi TBC dovuti possano essere utilizzati ai fini della concessione di prestazioni antitubercolari.

Appare infine opportuno chiarire — come già precisato nella circolare n. 222 del 28 luglio 1980 — che il contributo a carico dell'Amministrazione sulle competenze del personale incaricato risulta essere solo quello per TBC e non anche per disoccupazione, derivando tale ultima esclusione dall'applicazione della legge n. 571 del 26 luglio 1970.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

4 aprile 1981

MARAVALLE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il seguito dato alla Raccomandazione n. 901, approvata dall'Assemblea del Consiglio d'Europa il 26 settembre 1980 — sulla base di una relazione della Commissione per l'emigrazione dei rifugiati (*Doc.* 4583) — relativa all'attività dell'Ente soccorso e lavoro delle Nazioni Unite per i profughi (UNRWA) e, in particolare, per i profughi palestinesi in Medio Oriente.

Nella Raccomandazione in esame s'invitano i Governi degli Stati membri ad aumentare i loro contributi al popolo palestinese ed a procedere a donazioni straordinarie, a sollecitare maggiori contributi ordinari da parte dei Paesi arabi produttori di petrolio e ad invitare l'URSS ed i Paesi dell'Est a rivedere la loro politica di non contribuzione all'organizzazione in esame.

Si chiede, inoltre, ai Paesi membri di sviluppare le loro politche estere nel Medio Oriente in modo da contribuire ad una soluzione del problema palestinese, in accordo con la Risoluzione n. 728 approvata dall'Assemblea dell'ONU nel 1980.

(4 - 01416)

(29 ottobre 1980)

RISPOSTA. — Il Governo italiano è stato sempre particolarmente sensibile ai gravi problemi finanziari dell'UNRWA (United Nations Relief and Works for Palestinian refugees in the Near East), l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata per gli aiuti ai profughi palestinesi, le cui risorse, com'è noto, non derivano da contributi obbligatori ma da donazioni volontarie.

Lo scorso anno, nonostante le gravi difficoltà interne di bilancio, il nostro paese, anche alla luce della Risoluzione n. 901 dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, ha deciso di accogliere l'appello del commissario generale dell'UNRWA ed ha portato il proprio contri-

buto per il 1981 ad un miliardo di lire con un aumento del 300 per cento rispetto a quello dell'anno precedente.

Oltre a numerosi membri del Consiglio d'Europa anche alcuni paesi arabi come Arabia Saudita, Irak, Kuwait e Libia hanno aumentato il proprio apporto.

La politica estera italiana è inoltre costantemente rivolta ad incoraggiare in tutte le sedi gli sforzi per pervenire ad un regolamento di pace globale nel Medio Oriente.

L'Italia ha avuto tra l'altro un ruolo determinante nell'elaborazione della dichiarazione di Venezia, 11 giugno 1980, nella quale i paesi della CEE hanno enunciato i principi fondamentali che, tenuto conto delle Risoluzioni delle Nazioni Unite, sono, a loro giudizio, necessari per raggiungere una equa soluzione della questione mediorientale.

Le recenti missioni nel Medio Oriente del *premier* lussemburghese Thorn e del ministro degli esteri Van del Klaaw a nome dei paesi CEE si iscrivono nella ricerca di un ruolo sempre più attivo dell'Europa nella complessa tematica mediorientale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SPERANZA

7 aprile 1981

MARAVALLE, BONIVER PINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le iniziative prese dal Ministro per dare seguito alla Raccomandazione n. 768, relativa alla tortura nel mondo, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 26 gennaio 1981, sulla base di una relazione della Commissione per gli affari giuridici (*Doc.* 4650).

Nella Raccomandazione in esame l'Assemblea, sottolineato come la tortura sia una delle violazioni più gravi dei diritti dell'uomo, ricordato come il Governo svedese abbia presentato alla Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite un progetto di Convenzione internazionale contro la tortura e contro le altre pene crudeli, inumane e degradanti, e stimando che le informazioni ricevute siano allarmanti, raccomanda al Comitato dei ministri di invitare i Governi degli Stati membri ad affrettare, con ogni mezzo possibile, l'adozione e l'entrata in vigore del progetto di Convenzione sopra indicato.
(4 - 01806)

RISPOSTA. — Il Governo italiano ha da sempre sostenuto i principi ora contenuti nella Raccomandazione 768 approvata il 26 gennaio 1981 dall'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa relativa alla necessità di combattere l'inammissibile pratica della tortura, palese violazione dei diritti dell'uomo.

L'Italia, accogliendo l'appello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite contenuto nella Risoluzione 32/64 dell'8 dicembre 1977, ha provveduto all'inizio del 1978 ad inviare al Segretario generale delle Nazioni Unite la dichiarazione unilaterale contro la tortura e altre pratiche e trattamenti crudeli, inumani o degradanti richiesta dalla Risoluzione summenzionata.

Ha partecipato con interesse al dibattito internazionale nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e della Commissione dei diritti dell'uomo (della quale ultima, peraltro, attualmente non fa parte) per la redazione di un progetto di convenzione contro la tortura.

Ha, inoltre, preso parte attivamente agli scambi di vedute tra esperti promossi dalla direzione affari sociali del Consiglio d'Europa.

Il Governo italiano non mancherà anche in futuro di seguire con tutta l'attenzione che meritano i lavori per l'elaborazione del progetto di Convenzione sull'argomento, rinviati alla prossima sessione della Commissione diritti dell'uomo la quale dovrà continuare nell'esame degli articoli non ancora definiti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SPERANZA

7 aprile 1981

MEZZAPESA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali sono i motivi che hanno indotto il Ministro a conferire, con decreto ministeriale del 20 di-

cembre 1980, la nomina di direttore dell'Accademia di belle arti di Bari ad un docente proveniente da altra scuola, provvedimento che ha provocato una sdegnata reazione da parte del corpo docente della stessa Accademia, che intravvede nel provvedimento una grave lesione della dignità e dell'autonomia dell'istituto.

In effetti, risulta all'interrogante che non mancano tra i docenti dell'Accademia di Bari elementi forniti dei requisiti professionali richiesti per il conferimento dell'incarico di direzione nelle Accademie di belle arti e nei Conservatori di musica, nella fattispecie « insegnanti di discipline artistiche » (vedi articolo 1 dell'ordinanza ministeriale del 26 giugno 1980), tra i quali si sarebbe potuto scegliere, mediante obiettive indicazioni parametriche, l'insegnante cui affidare l'incarico di direzione.

D'altra parte, se è vero che per le Accademie di belle arti la predetta ordinanza ministeriale non prescrive espressamente, fra i titoli richiesti per l'incarico di direttore, un'anzianità di servizio maturata nello stesso istituto — così come viene prescritto, all'articolo 3, per gli istituti d'arte e per i licei artistici — è altresì vero che ragioni di opportunità didattica avrebbero dovuto consigliare il conferimento dell'incarico a docente fornito di specifica competenza artistica e di un'anzianità di insegnamento maturata nella stessa scuola.

L'interrogante, pertanto, ritenendo che solo gravi motivi, riconducibili ad esclusive esigenze di ordine didattico, possono aver consigliato diversa decisione da parte del Ministro, chiede di conoscerli per poterne valutare la portata ed il significato.

(4-01614)

(20 gennaio 1981)

RISPOSTA. — Nel rispondere all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, della quale si acclude copia, si permette che la vigente normativa in materia affida alla discrezionalità del Ministero le nomine dei direttori delle Accademie di belle arti.

Si chiarisce peraltro che l'azione amministrativa si concretizza nella emanazione di un'ordinanza con la quale ogni anno il Ministero, autolimitando in certa misura la discrezionalità accordata dalla legge, fissa i criteri generali per le nomine.

L'incarico di direzione dell'Accademia di belle arti di Bari è stato pertanto conferito nel rispetto di tali criteri.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

10 aprile 1981

MITROTTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che con decreto ministeriale 11 luglio 1980 sono state emanate norme fitosanitarie relative ad importazione, esportazione e transito di vegetali e prodotti vegetali;

che tali norme sono limitratrici dei punti di entrata dei prodotti suddetti;

che per quanto riguarda la costa pugliese risultano esclusi porti quali quelli di Monopoli, Barletta e Molfetta;

che per detti porti esclusi l'attività sin qui registrata si identifica per oltre l'80 per cento in prodotti vegetali;

che ne consegue un notevole e gravissimo ridimensionamento delle attività, conseguentemente riduttivo delle possibilità di lavoro degli addetti alle attività portuali;

che all'attività di detti porti risultano connessi gli interessi di vaste aree operative e di numerosi singoli operatori;

che la regione Puglia, Assessorato alla agricoltura, con comunicazione 1901 del 6 novembre 1980, ha informato le dogane portuali di Barletta, Molfetta, Manfredonia, Monopoli, Taranto e Trani che il proprio osservatorio non potrà eseguire alcun controllo fitosanitario necessario per lo sdoganamento di cereali (grano, orzo, avena, mais, eccetera) e leguminose da semi, da granella e da foraggio (fave, piselli, ceci, lenticchie, vecce, eccetera), nonchè di prodotti oleosi (arachidi, soia, girasole, colza, ravizzone, eccetera), destinati all'industria,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di rimuovere la grave turbativa indotta dal cennato decreto ministe-

riale 11 luglio 1980 nei settori operativi richiamati;

se non ritenga opportuno disporre una sospensione della validità di detta normativa, finalizzata ad un'approfondita analisi delle attività commerciali afferenti ai porti esclusi;

se, inoltre, non ritenga, in una prospettiva di recupero funzionale ed economico dei porti di Barletta, Molfetta, Manfredonia, Monopoli, Taranto e Trani, di promuovere il varo di nuove norme sostitutive di quelle emanate (e producenti gli esiti negativi lamentati).

(4 - 01661)

(29 gennaio 1981)

RISPOSTA. — Si ritiene di dover precisare, innanzitutto, che il decreto ministeriale 11 luglio 1980, che detta norme fitosanitarie relative ad importazioni, esportazioni e transito di vegetali e prodotti vegetali, è meno restrittivo delle precedenti disposizioni.

Tuttavia, il decreto stesso ha mantenuto lo scopo principale di tale tipo di normativa, che è quello di difendere, dal punto di vista fitosanitario, le colture del paese importatore.

Pertanto, anche la scelta dei punti di entrata, che in quasi tutti i paesi del mondo sono in numero limitatissimo, discende dalla necessità di facilitare il lavoro dei delegati speciali per le malattie delle piante. Si assicura che in un futuro più o meno prossimo, le importazioni di vegetali e prodotti vegetali si dovranno concentrare in determinati punti, fissati in base all'esistenza di tutte le strutture occorrenti per effettuare i controlli (locali per i funzionari; attrezzati laboratori per la diagnosi delle malattie e la ricerca dei parassiti e per l'analisi dei residui; impianti di immagazzinamento, frigoriferi e non, idonei, alle eventuali quarantene; impianti di disinfezione e di disinfestazione, eccetera).

Un tale programma, obiettivamente, non può essere previsto per tutti i richiesti punti di entrata, siano essi stradali o portuali. Tesi opposte a questi principi informatori porterebbero ad una estrema libertà di importazione, con il conseguente pericolo di introdurre in Italia un numero illimitato di organismi nocivi e dannosi alle nostre colture.

Ciò premesso, si deve precisare che i punti di entrata elencati nell'allegato VI del citato decreto ministeriale 11 luglio 1980 sono abilitati alle importazioni di vegetali e prodotti vegetali, provenienti per lo più da paesi terzi ed extraeuropei, per i quali la certificazione fitosanitaria, rilasciata dal paese di origine della merce, è obbligatoria, come è obbligatoria la visita da parte dei delegati per le malattie delle piante.

Tutti gli altri prodotti possono essere liberamente importati attraverso i punti di entrata non elencati ed abilitati dal Ministero delle finanze, essendo possibili controlli fitosanitari saltuari.

Tuttavia, in applicazione dell'articolo 34 dello stesso decreto, qualora partite di vegetali e prodotti vegetali appartenenti alle categorie inserite nell'allegato V si presentassero presso i punti di entrata non elencati nell'allegato VI, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzarne, per particolari esigenze, lo sbarco su richiesta, di volta in volta, degli interessati. A questo riguardo, si fa presente che già diverse autorizzazioni per i porti di Monopoli e Barletta sono state rilasciate per merce nelle condizioni previste e innanzi specificate.

Ciò posto, e premesso che i punti di entrata nella regione Puglia, abilitati ai sensi dell'allegato VI del decreto di cui si tratta, sono Bari, Brindisi e Taranto, si comunica che è in corso di emanazione un nuovo provvedimento di completamento e di modifica del decreto stesso, con il quale viene tra l'altro modificato l'allegato VI in modo più conforme alle esigenze nazionali e regionali.

Pertanto, si assicura che alcuni punti menzionati nell'interrogazione saranno abilitati per l'importazione di cereali in granella, legumi secchi in granella e semi oleosi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

15 aprile 1981

MONTALBANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la gestione dei fondi della legge 29 aprile 1976, n. 178, e della legge 4 agosto 1978, n. 464, per la ricostruzione dei comuni della Valle del Belice colpiti dal terremoto del 15 gennaio 1968, è limitata dall'Ispettorato delle zone terremotate soltanto a pochi mesi dell'anno, e precisamente dal 1° luglio al mese di novembre, con grave danno economico per i cittadini che sono costretti a sospendere i lavori per mancanza di fondi. Risulta, infatti, all'interrogante che l'Ispettorato ha già deciso la chiusura dell'esercizio finanziario 1980 aperto nel mese di luglio.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere:

1) i motivi che inducono l'Ispettorato a limitare solo a 4 mesi dell'anno l'esercizio finanziario;

2) se il Ministro non ritiene di dover intervenire urgentemente presso l'Ispettorato perchè non chiuda l'esercizio in corso e, inoltre, se non ritiene di intervenire definitivamente per normalizzare l'attività di tale importante settore di lavoro dell'Ispettorato stesso.

(4 - 01447)

(12 novembre 1980)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto si fa presente in via preliminare che le somme stanziate nello stato di previsione di questo Ministero per gli interventi di ripristino delle unità immobiliari private danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 vengono messe a disposizione dell'ispettorato delle zone terremotate di Palermo, mediante ordini di accreditamento emessi da questo Ministero stesso a favore del capo dell'ispettorato che assume la veste di funzionario delegato.

Per l'anno 1980 detto ispettorato, esaurita la fase relativa alla chiusura del precedente esercizio finanziario che richiede l'intervento della Banca l'Italia di Palermo per la riduzione o l'annullamento dei singoli ordini di accreditamento emessi a favore dei sindaci dei comuni (buoni di subanticipazione) e rimasti in tutto o in parte inestinti, ha richiesto a questo Ministero la riproduzione degli ordini di accreditamento a favore dell'ispettorato.

Si fa osservare che la riproduzione degli ordini di accreditamento viene disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici soggetto al riscontro della Ragioneria centrale e al controllo preventivo della Corte dei conti.

Superata la fase del controllo, l'ordine di accreditamento passa alla Banca d'Italia di Roma la quale provvede a trasmetterlo a quella di Palermo.

Alla fine di questo lungo *iter*, l'ordine di accreditamento è posto a disposizione del citato ispettorato, il quale emette ordinativi diretti per il pagamento delle opere o buoni di subanticipazione a favore dei sindaci dei comuni nel caso delle concessioni di contributi ai privati.

Per l'anno 1980 gli accreditamenti disposti da questo Ministero su richiesta dell'ispettorato sono pervenuti alla Tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Palermo il 12 giugno 1980. Immediatamente dopo, e cioè a decorrere dai primi del mese di luglio 1980, l'ispettorato stesso ha dato corso ai pagamenti subanticipando le relative somme ai sindaci dei comuni terremotati ed ha continuato tali operazioni fino al 5 dicembre 1980, data ultima di accettazione dei buoni di subanticipazione della Banca d'Italia.

Infatti, essendo stato soppresso l'esercizio suppletivo, l'invio dei titoli alla Banca d'Italia non può essere disposto oltre tale termine, in quanto — com'è noto — il buono di subanticipazione è disposto in favore del sindaco, il quale a sua volta deve emettere gli ordinativi diretti a favore dei singoli aventi diritto al contributo.

Secondo le istruzioni emanate dal Ministero del tesoro sulla chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 1980 questi ultimi ordinativi non possono pervenire alle sezioni di Tesoreria oltre il 15 dicembre per il pagamento.

Da quanto sopra esposto si rileva che l'ispettorato di cui trattasi ha provveduto a quanto di sua competenza utilizzando pienamente il periodo di tempo in cui ha avuto la disponibilità dei fondi e fino alla scadenza dell'esercizio finanziario.

Come si è accennato sopra, l'attuale sistema di accreditamento dei fondi al capo dell'ispettorato quale funzionario delegato, previsto dall'articolo 1 della legge 10 aprile 1974 n. 504, comporta nella pratica gravi ritardi soprattutto nella riapertura di ogni esercizio finanziario a causa del gran numero di passaggi tra Ministero, organi di controllo e uffici della Banca d'Italia di Roma e di Palermo che occorrono per l'accreditamento dei fondi.

Per tali motivi nel disegno di legge n. 794, già approvato dal Senato, è previsto il ricorso al sistema dell'assegnazione dei fondi tramite Ragioneria regionale dello Stato, a norma della legge 17 agosto 1960 n. 908, che dovrebbe ridurre i periodi morti dell'esercizio finanziario.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

8 aprile 1981

PARRINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

se non ritenga inopportuna ed esagerata la reazione del console itailano a Stoccarda, il quale, alla richiesta di un gruppo di insegnanti italiani di servirsi di una sala del Consolato per tenervi un'assemblea, ha reagito solecitando l'intervento della polizia tedesca;

quali iniziative intenda assumere al fine di evitare che un simile comportamento si ripeta nel futuro.

(4 - 01789)

(5 marzo 1981)

RISPOSTA. — Non risponde a verità che il Console a Stoccarda abbia rifiutato una sala di riunione ad un gruppo di insegnanti italiani. Non essendo disponibile in ufficio un locale sufficientemente ampio per la riunione, il Console offrì locale idoneo al di fuori dell'ufficio.

Non risponde a verità che il Console abbia sollecitato l'intervento della polizia. Quest'ultima, essendo venuta a conoscenza da dichiarazioni del predetto gruppo di insegnanti che esso intendeva occupare il consolato ha preso autonomamente precauzioni necessarie per prevenire l'evento, in ottemperanza all'obbligo che incombe allo Stato di accreditamento di garantire la sicurezza ed il funzionamento degli uffici diplomatici e consolari degli Stati stranieri sul suo territorio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SPERANZA

7 aprile 1981

PASTI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che il giovane Vaghi Raffaello ha presentato a suo tempo istanza di riconoscimento dell'obiezione di coscienza;

che l'istanza non è stata accolta perchè « secondo informazioni ufficiali il giovane avrebbe orientato la sua vita in base a princìpi antisociali »;

che il giovane ha prodotto un'ampia documentazione dalla quale risultano la totale infondatezza delle « informazioni ufficiali » e l'ottimo apprezzamento che egli ha saputo meritarsi con un lavoro volontario non retribuito presso ospedali e con l'insegnamento per l'istruzione professionale presso l'ENAIP (ACLI),

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga necessaria una doverosa revisione del giudizio negativo espresso e, in senso più generale, un maggior controllo sulle informazioni ufficiali in base alle quali la Commissione di controllo prende le sue decisioni.

(4 - 01546)

(16 dicembre 1980)

RISPOSTA. — Il giovane Raffaele Vaghi ha presentato in data 22 maggio 1979 istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della obiezione di coscienza e ad essere, pertanto, ammesso al servizio civile sostitutivo.

L'istanza — respinta con decreto del Ministro della difesa in data 11 febbraio 1980 a seguito del parere negativo della commissione competente — era motivata genericamente con il rifiuto della violenza e dell'uso delle armi sia personale che istituzionale, ma non faceva assolutamente cenno dei ser-

vizi sociali volontariamente svolti dal Vaghi, nè dell'incarico di docente all'ENAIP di Varese; il Vaghi dichiarava solo di essere « studente, regolarmente iscritto alla facoltà di geologia dell'università di Milano ».

Per quanto riguarda le motivazioni che hanno portato al diniego del riconoscimento dell'obiezione di coscienza, si precisa che il Vaghi non ha comprovato con dati obiettivi i suoi asseriti convincimenti.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

14 aprile 1981

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che nei giorni 9, 10, 11 e 12 dicembre 1980 la temperatura è scesa fino a 5 gradi sotto lo zero nelle campagne dell'Oristanese causando, specie per le colture ortive e segnatamente nei carciofeti, la completa totale distruzione del primo raccolto che, come è noto, avviene solitamente in prossimità delle feste natalizie.

Per sapere, altresì, se sia a conoscenza che anche gli agrumeti e i pascoli hanno subito danni rilevantissimi, alcuni irreparabili ai fini produttivi, con grave pregiudizio per il conseguimento dei redditi nelle campagne.

Per sapere, infine, quali urgenti provvedimenti si intendano adottare onde superare, almeno in parte, la straordinaria calamità, avuto riguardo al fatto che l'eccezionale ondata di freddo, le gelate, le nevicate, hanno provocato ingente moria di bestiame.

L'interrogante precisa ancora che, durante il periodo estivo, a causa del propagarsi degli incendi che hanno provocato danni per circa 70 miliardi, il bestiame ha duramente sofferto e gli allevatori hanno dovuto sobbarcarsi l'onere dell'alimentazione attraverso l'acquisto di forti scorte di mangimi, scorte che debbono essere attualmente nuovamente acquistate per la pratica inesistenza del manto erboso, totalmente distrutto dalle recenti gelate.

Si chiede pertanto se non si ritenga urgente ed opportuno, d'intesa con la Regione Sarda, promuovere una indagine urgente al fine di acclarare i danni subiti dagli agricoltori e dai pastori onde sopperire, almeno in parte, ai danni derivanti dalla cennata calamità, avvalendosi della legislazione in materia.

(4 - 01566)

(23 dicembre 1980)

GIOVANNETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi danni provocati dal maltempo in Sardegna, dove:

il gelo ha bruciato pascoli e foraggere, inaridito carciofaie e rinsecchito frutteti ed oliveti;

il forte vento, che ha flagellato l'Isola per alcuni giorni, ha fatto cadere arance, mandarini e limoni e distrutto numerose serre;

una grave situazione incombe sulle greggi, mentre è fondata la convinzione che i danni non si limiteranno alla sola annata in corso.

La Regione sarda ha valutato la perdita degli agricoltori in 60 miliardi (ma si tratta di una cifra che molti valutano notevolmente inferiore al reale danno subìto dall'agricoltura) ed ha conseguentemente disposto i primi interventi con provvedimenti urgenti.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti il Ministro intende adottare per sorreggere lo sforzo della Regione sarda e quali misure vorrà disporre a sostegno degli operatori particolarmente colpiti dal maltempo.

(4 - 01595)

(14 gennaio 1981)

RISPOSTA. — (*) Questo Ministero, sulla base delle motivate proposte della regione Sardegna, con decreto del 25 febbraio 1980 ha riconosciuto il carattere di eccezionalità delle gelate verificatesi il 3 e 13 aprile 1980 in provincia di Oristano, nonchè della siccità dell'autunno 1980 e delle bufere di vento e nevi-

---

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopraelencate.

cate del 10, 11 e 12 dicembre 1980 verificatesi nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, ai fini della concessione, a favore delle aziende agricole, delle provvidenze previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Con lo stesso decreto, sono state delimitate le zone agrarie di numerosi comuni della provincia di Oristano, colpite dalle gelate del 3 e 13 aprile 1980, e dell'intero territorio delle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, colpite dalla siccità dell'autunno 1980 e dalle bufere di vento e nevigate del 10, 11 e 12 dicembre 1980, nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, nonchè per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi, e di altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, previste dall'articolo 5 della citata legge n. 364 del 1970.

Con l'occasione si fa presente che la Camera dei deputati, nella seduta del 1° marzo, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981) ha approvato un incremento, limitatamente al 1981, di 100 miliardi di lire del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, istituito con la richiamata legge n. 364 del 1970, per interventi aggiuntivi destinati alle zone della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'inverno 1980-1981.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

14 aprile 1981

PINNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali iniziative abbia preso, a fronte del grave problema delle servitù militari, per promuovere incontri bilaterali con le Regioni e gli Enti locali, e con le forze politiche e le rappresentanze parlamentari, onde agevolare quelle regioni che oggettivamente sono più gravate dalle cennate servitù, nel rispetto di quanto disposto dalla legge numero 898.

(4 - 01579)

(14 gennaio 1981)

RISPOSTA. — L'intera problematica relativa alle servitù militari formerà oggetto di confronto tra l'amministrazione militare e gli enti territoriali in una apposita conferenza nazionale il cui svolgimento è ormai prossimo.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

14 aprile 1981

PINNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda prendere il suo Ministero per frenare il fenomeno dell'obiezione di coscienza o, comunque, per addivenire ad una nuova regolamentazione legislativa — anche in adempimento delle indicazioni contenute nella Risoluzione del Consiglio d'Europa — fatto salvo il diritto-dovere del cittadino, in conformità con il dettato costituzionale, di adempiere agli obblighi derivanti dalle leggi.

(4 - 01584)

(14 gennaio 1981)

RISPOSTA. — È attualmente allo studio presso questo Ministero il problema dell'obiezione di coscienza per addivenire, nel rispetto anche della ricordata Risoluzione del Consiglio d'Europa, ad una sua più completa e soddisfacente disciplina.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

14 aprile 1981

ROSI, BAUSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga, in occasione delle modifiche alla « legge Bucalossi » più volte preannunciate, di portare ad almeno 6 anni il termine di 3, attual-

mente previsto dall'articolo 4 per l'ultimazione di lavori oggetto di concessione.

Tale maggior termine è da prevedere per le abitazioni mono o bifamiliari non aventi caratteristiche di lusso per venire incontro alle esigenze di una vasta categoria di cittadini che, non avendo i mezzi per fare altrimenti, costruiscono, specialmente nei paesi e nelle campagne, la propria casa in economia e con il lavoro proprio e dei familiari, utilizzando per questo le giornate festive e le ore libere dalla propria normale attività.

(4 - 01265)

(4 agosto 1980)

RISPOSTA. — Questo Ministero non esprime parere sfavorevole, anche se in via pregiudiziale, alla proposta formulata nella interrogazione di cui in oggetto di portare a 6 il termine di anni 3 previsto dall'articolo 4 della legge n. 10 del 1977 per l'ultimazione dei lavori oggetto di concessione.

Anche di tale proposta si terrà ovviamente conto quando si procederà alle modifiche della legge Bucalossi.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

8 aprile 1981

SAPORITO, SCHIANO, de' COCCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e dei lavori pubblici.* — In relazione ai danni causati dalle recenti abbondanti piogge ai locali dell'Accademia di Santa Cecilia in Roma, che hanno determinato la dichiarazione di non agibilità dell'intero terzo piano, con gravi sconvolgimenti dei corsi in atto che interessano circa 1.200 allievi del Conservatorio e dell'annessa scuola media, gli interroganti chiedono di conoscere quali interventi si intendono immediatamente operare, anche interessando le autorità amministrative locali, per:

a) avviare le necessarie opere di restauro e di riparazione dei locali;

b) reperire alcuni locali per alloggiare i corsi di scuola media;

c) reperire alcuni locali per consentire il proseguimento dei corsi del Conservatorio almeno per gli allievi più grandi.

(4 - 01470)

(18 novembre 1980)

RISPOSTA. — Si fa presente che con i programmi finanziari d'intervento, di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412, il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'Amministrazione scolastica, ha disposto un finanziamento di 300 milioni di lire per il ripristino, il consolidamento e la ristrutturazione del palazzetto di via dei Greci.

I lavori già da tempo progettati ed appaltati potranno avere inizio non appena il comune di Roma concederà, sembra peraltro tra breve, la necessaria autorizzazione.

Sono inoltre in fase di progettazione da parte dell'ufficio del genio civile gli interventi per la ristrutturazione dell'intero stabile.

Per risolvere provvisoriamente la grave situazione venutasi a creare a seguito della dichiarata inagibilità dei locali del terzo piano dell'edificio è stato proposto il trasferimento degli alunni e delle strutture del Conservatorio presso l'istituto S. Alessio, dove già funziona una sezione staccata dello stesso Conservatorio.

Il comune di Roma ha poi messo a disposizione della scuola media annessa al Conservatorio — che pure utilizzava alcune aule del terzo piano dello stabile di via dei Greci — 5 aule dell'edificio che ospita la scuola comunale d'arte di via S. Giacomo.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

10 aprile 1981

SASSONE. — *Al Ministro della sanità.* — In relazione alle perplessità espresse dalle associazioni sindacali di categoria della provincia di Vercelli, concernenti il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, che approva il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in ma-

teria di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, si chiede di conoscere:

1) quali distinzioni è possibile fare fra i prodotti agricoli destinati a preventiva trasformazione, trattamento e manipolazione, tra i quali il risone protetto dalla lolla, nel trasporto dai campi alle aziende e da queste ai magazzini ed alle riserie, e i prodotti destinati all'immediato consumo, tenendo conto della stagionalità dei trasporti agricoli;

2) se il lavaggio dei mezzi di trasporto deve avvenire solo nel caso di sostanze passibili di contaminazione reciproca, stabilendo l'eventuale uso esclusivo solo per sostanze immediatamente destinate all'alimentazione;

3) se è possibile l'esenzione dalle norme di costruzione di determinate categorie di veicoli attualmente in uso e non modificabili in economia.

Si auspica, in alternativa, la concessione di crediti agevolati ai fini dell'ammodernamento previsto, che comporterebbe oneri economici notevoli per gli operatori interessati.

Si sollecita, infine, uno specifico intervento volto ad informare capillarmente i soggetti interessati alle nuove norme.

(4 - 01404)

(27 ottobre 1980)

RISPOSTA. — 1) Per sostanze destinate all'alimentazione, a norma di legge, si intendono sia quelle pronte per il consumo diretto, sia quelle che formano oggetto del procedimento tecnologico di produzione di determinati alimenti. Tale procedimento varia in relazione al prodotto finito che si vuole ottenere.

Nel caso esposto nell'interrogazione parlamentare, bisogna riferirsi al momento in cui il riso entra a far parte del procedimento di produzione, tenendo presente che, in linea generale, per un prodotto industriale si può parlare di sostanza alimentare quando questa viene immessa nel ciclo produttivo, essendo anteriormente un semplice prodotto agricolo.

2) Il lavaggio, successivo alle operazioni di pulizia e di disinfezione, è previsto dalla normativa regolamentare per le cisterne e per i contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari: per determinare quali siano i veicoli in questione si deve aver riguardo al concetto di sostanza alimentare come prima esposto.

3) Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ha previsto l'ampio termine di un anno (articolo 77) per l'adeguamento dei mezzi di trasporto alla nuova normativa: non appare possibile prevedere deroghe o proroghe, considerata la importanza che assume il trasporto ai fini della tutela igienico-sanitaria degli alimenti.

L'esame della proposta di crediti agevolati formulata al riguardo esula dalla competenza sanitaria.

L'intera problematica proposta dal Regolamento in questione forma oggetto della circolare ministeriale 18 ottobre 1980, n. 79, già inviata agli organi di vigilanza ed alle categorie interessate.

Il Ministro della sanità
ANIASI

6 aprile 1981

SASSONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere in base a quali motivazioni, con il decreto ministeriale 14 novembre 1980, sono state ridotte le dogane presso le quali sono state accentrate le operazioni di importazione di alcuni prodotti siderurgici e si è esclusa anche la dogana di Domodossola.

Si fa rilevare che il provvedimento penalizza la città di Vercelli poichè buona parte dei prodotti siderurgici in entrata a Domodossola veniva smistata nei magazzini generali di Vercelli, creando così conseguenze occupazionali negative sui lavoratori e sugli artigiani operanti nel trasporto delle merci.

L'interrogante e le organizzazioni sindacali interessate auspicano che il provvedimento abbia carattere temporaneo e si giunga ad una revisione ripristinando la dogana di Domodossola.

(4 - 01494)

(26 novembre 1980)

SASSONE, MARTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per la riapertura della dogana di Domodossola al transito dei prodotti siderurgici, dopo che la stampa e le associazioni degli autotrasportatori della provincia di Vercelli hanno pubblicato notizie ed assunto prese di posizione a favore di un riallargamento del novero delle dogane interessate, problema che interessa anche l'economia delle province limitrofe.

(4 - 01867)

(26 marzo 1981)

RISPOSTA. — Si risponde congiuntamente alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta n. 4 - 01494 e n. 4 - 01867, presentate dalla signoria vostra onorevole unitamente al senatore Martino, attesa l'identità della materia affrontata.

La questione prospettata ha trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 27 marzo 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981.

Con tale provvedimento infatti l'ufficio doganale di Domodossola viene incluso fra quelli abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

15 aprile 1981

VENTURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga opportuno rivedere la decisione con la quale il Consiglio di leva di Forlì prima e la Direzione generale del contenzioso del Ministero poi, in contrasto con il parere dell'Ufficio leva di Ancona, hanno negato l'esonero dal servizio di leva al giovane Stefani Giuseppe, nato il 25 agosto 1961 a Casteldelci (Pesaro) ed ivi residente in località Frassineto.

Si tratta di un caso emblematico: il giovane vive con la madre vedova ed uno zio, entrambi malati ed inabili a lavoro proficuo, in un'azienda agraria ubicata nella zona più montana e decentrata del Montefeltro; i congiunti percepiscono pensioni minime che assicurano complessivamente un reddito inferiore al parametro previsto; il reddito dell'azienda agraria viene completamente a cessare con l'assenza del giovane, nè può comunque consentire l'assunzione di un salariato; la presenza del giovane, l'unico capace di guidare un mezzo di trasporto, è assolutamente indispensabile per l'assistenza ai congiunti, dato anche l'isolamento della località in cui vivono, notevolmente lontana da ogni centro abitato.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se non sia il caso di richiamare i competenti organi ad una più attenta, seria ed intelligente valutazione delle pratiche di esonero.

(4 - 01536)

(10 dicembre 1980)

RISPOSTA. — Con istanza 20 novembre 1979, la signora Catorcini Silvana in Stefani ha chiesto all'ufficio militare di leva di Ancona l'ammissione del figlio Giuseppe al beneficio della dispensa dal compiere la ferma di leva, per il titolo di cui all'articolo 22/4 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

Il consiglio di leva di Forlì, con la decisione 17 marzo 1980, ha respinto la domanda nella considerazione che la madre del giovane, con la partenza alle armi dell'arruolato, non veniva a perdere i necessari mezzi di sussistenza assicurati dalla pensione della stessa e dal reddito, sia pure ridotto in assenza del giovane, derivante da un'azienda agricola di notevoli dimensioni (100 ettari).

Avverso tale decisione è stato proposto a questo Ministero ricorso gerarchico che, su conforme parere della commissione consultiva di appello, istituita ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è stato respinto, con determinazione 7 giugno 1980, con motivazione analoga a quella del consiglio di leva.

Infatti dalla istruttoria effettuata tramite l'Arma dei carabinieri è risultato che, in caso di assenza dell'iscritto, il reddito derivante dall'azienda agricola (circa 100 ettari con

un reddito annuale di 8.000.000 netti) pur riducendosi in assenza del giovane, potrebbe ugualmente, in aggiunta alla pensione INPS percepita dalla madre del giovane, assicurare alla genitrice i mezzi sufficienti al proprio fabbisogno, alla luce dei criteri adottati per la valutazione delle condizioni economiche delle famiglie dei giovani interessati alla leva.

Per i suesposti motivi il ricorso è stato respinto.

Nè il successivo ricorso proposto avverso la decisione 17 settembre 1980, con la quale il consiglio di leva ha respinto la domanda di riesame inoltrata dall'interessato, ha avuto possibilità di accoglimento da parte di questo Ministero in quanto è stato accertato che, successivamente alla data di presentazione della precedente domanda di dispensa, non sono intervenute modifiche, nella situazione di famiglia del giovane, tali da giustificare una decisione difforme da quella precedentemente adottata per lo stesso titolo.

Pertanto, con determinazione 2 dicembre 1980, il nuovo gravame è stato respinto ai sensi dell'articolo 276 del regolamento sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

14 aprile 1981